

Letto, confermato e sottoscritto

ORIGINALE

IL SINDACO
Dott. Menici Roberto



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Nicola Muscari Tomajoli

REFERATO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ (del registro delle pubblicazioni all'albo pretorio)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione;

- è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi:
 - mediante affissione all'albo pretorio comunale on-line (art. 124, comma 1, del T.U. 18.8.2000, n. 267) sul sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18.8.2009, n. 69);

Dalla residenza comunale, li _____

29 APR 2015



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Nicola Muscari Tomajoli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'albo pretorio comunale e pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____;
- è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione, (art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

Dalla residenza comunale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Nicola Muscari Tomajoli

Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre sessanta giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio.



COMUNE di TEMU'
Provincia di Brescia

DELIBERAZIONE N. 6
del 17.04.2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). AZZERAMENTO ALIQUOTA PER L'ANNO 2015 AI SENSI DELL'ART. 1 – COMMA 676 – DELLA LEGGE 27/12/2013 N. 147.

L'anno **DUEMILAQUINDICI** addì **DICIASSETTE** del mese di **APRILE** alle ore **21.00** nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

MENICI ROBERTO	Sindaco
TOMASI CORRADO	Consigliere
SANDRINI RICCARDO	Consigliere
MARONI ATTILIO	Consigliere
CATTANEO ALBERTO	Consigliere
LAMORGESA ANDREA	Consigliere
ZAMBONI STEFANO	Consigliere
PASINA ORESTE	Consigliere
PASINA GIUSEPPE	Consigliere
POLETTI FABIO CELESTE	Consigliere
FOGLIARESÌ FABIO	Consigliere

Pres.	Ass.
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
	X
X	
10	1

Sono presenti gli assessori esterni Zani Maurizio e Regola Sergio. ASSISTE l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Dott. Nicola Muscari Tomajoli il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco pro-tempore Dott. Roberto Menici, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 5 dell'ordine del giorno.

OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). AZZERAMENTO ALIQUOTA PER L'ANNO 2015 AI SENSI DELL'ART. 1 – COMMA 676 – DELLA LEGGE 27/12/2013 N. 147

In merito a tale argomento il Consigliere **Fogliaresi Fabio** comunica che voterà a favore propone però di inserire la TASI al fine di abbassare l'IMU sulle seconde case.

Il **Sindaco** ricorda che le basi imponibili delle due imposte sono uguali tra loro e la proposta del Consigliere Fogliaresi si potrebbe tradurre in un aumento delle imposte per i proprietari delle seconde case, andando sostanzialmente contro alla propria dichiarazione di voto espressa in occasione del punto n. 4 all'OdG.

Il Consigliere **Tomasi Corrado** ricorda che la stragrande maggioranza delle tasse le paga chi è proprietario di seconde case però è altrettanto vero che i valori immobiliari del comprensorio Ponte di Legno – Temù sono notevolmente migliori rispetto alle altre località alpine lombarde.

Dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'articolo 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), con i commi da 639 a 731 ha previsto l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- detta Imposta unica comunale si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale e dovuta dal possessore di immobili (escluse le abitazioni principali), e di una componente riferita ai servizi, che si articola a sua volta nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore di immobili, ivi comprese le abitazioni principali, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RILEVATO che:

- unitamente alla disciplina della TARI e della TASI, sono state introdotte significative novità alla disciplina dell'Imposta municipale propria (IMU), ed in particolare, da ultimo, con la succitata Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- l'Imposta municipale propria (IMU), introdotta dagli artt. 8, 9 e 14 del decreto legislativo 14.03.2011 n° 23, originariamente a decorrere dall'anno 2014, e anticipata al 2012 dall'art. 13 del D.L. 6.12.2011 n° 201, convertito dalla legge 22.12.2011 n° 214, ha per presupposto il possesso di immobili e non si applica, con le modifiche normative intervenute, al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;
- pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell'IMU e della TASI è comune ed è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n. 504/1992, e dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13 del D.L. n. 201/2011 con applicazione dei moltiplicatori ivi previsti;

RICHIAMATE le deliberazioni di Consiglio Comunale:

- n. 03 del 27.02.2014, con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale "I.U.C.", che si compone di 3 Parti, di cui la *Seconda* relativa alla TARI, la *Terza* relativa all'IMU, sono state approvate le aliquote dell'Imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2014 e deliberato di non istituire il tributo TASI per l'anno 2014;
- n. 4 del 17.04.2015 con la quale è stato approvato in allegato il nuovo testo del regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale "IUC", modificato in particolare nella sua parte terza concernente l'IMU rispetto al testo di regolamento originariamente adottato con delibera consiliare n. 03 del 27/02/2014;
- n. 5 del 17.04.2015 con la quale sono state approvate le aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno d'imposta 2015;

RICHIAMATO il comma 683, art. 1, della L. 147/2013 secondo cui il Consiglio Comunale deve approvare le aliquote della TASI entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione, in conformità con i servizi ed i relativi costi alla cui copertura la TASI stessa è diretta;

VISTO l'articolo 1, comma 676, della Legge 27.12.2013 n. 147 che cita: "L'aliquota di base della TASI e' pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento";

RITENUTO di avvalersi della facoltà di azzerare il tributo TASI anche per l'anno 2015 al fine di non inasprire, in un contesto di grave crisi economica, la tassazione locale;

CONSIDERATO che l'azzeramento dell'aliquota TASI e la contestuale riduzione del fondo di solidarietà viene compensata da proventi extratributari e dalla previsione di accertamenti di maggiori entrate relative al titolo I, consentendo il mantenimento dell'equilibrio di parte corrente del Bilancio di Previsione;

VISTI:

- l'art. 27, comma 8, della L. 28.12.2001 n. 448, che, modificando ed integrando il comma 16 dell'art. 53 della L. 23.12.2000 n. 388 – già interpretativo dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 - stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali (oltre che per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali) è stabilito entro la data

fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione;

- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (TUEL), che in generale fissa la scadenza per l'approvazione del Bilancio di previsione al 31 Dicembre di ogni anno per l'esercizio successivo;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 16.03.2015, che ha differito al 31 maggio 2015 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2015 il che comporta, il medesimo differimento utile e valido per la determinazione delle aliquote d'imposta 2015;

VISTO inoltre l'art. 1, comma 169 della L. 27.12.2006 n. 196 (Legge Finanziaria 2007), il quale dispone che «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.*» e che pertanto stabilisce l'efficacia a partire dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento delle tariffe tributarie approvate entro il termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione;

VISTO l'art. 1, comma 683, della L. 147/2013, in ordine alla competenza del Consiglio Comunale all'adozione del presente atto; **PRESO ATTO** che, in base all'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, a decorrere dall'anno d'imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione - il tutto in base alla nuova procedura di trasmissione telematica di cui alla nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. 5343 del 06.04.2012;

VISTO il vigente "Regolamento per la disciplina generale delle entrate", adottato con deliberazione consiliare n. 14 del 03.04.2007, che, in accordo con le normative statali, dispone in merito alle entrate proprie comunali di natura tributaria, oltre che patrimoniale;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile rilasciato dal Responsabile del relativo Servizio ai sensi dell'art. 49 – 1° comma – come modificato dal D.L. 174/2012, e dell'art. 153 – 5° comma - del D.Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 come introdotto dal D.L. 174/2012;

CON VOTI unanimi e favorevoli resi nei modi di Legge dai 10 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. **DI STABILIRE** per l'anno 2015 l'aliquota del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) su tutti gli immobili assoggettabili al tributo la cui superficie insiste interamente o prevalentemente sul territorio comunale di Temù nella misura dello **0‰ (ZERO per mille)**, dando atto che tale aliquota trova efficacia ai fini della TASI a partire dal 1° Gennaio 2015 in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16, della L. 23.12.2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8, della L. 28.12.2001 n. 448.
2. **DI NON PROCEDERE** pertanto all'individuazione dei servizi indivisibili ed all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
3. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione tariffaria, relativa al Tributo per i servizi indivisibili (TASI) al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza prevista per l'approvazione del Bilancio di previsione, secondo la procedura telematica indicata dal Ministero stesso.
4. **DI DARE ATTO** che sul presente atto deliberativo il Responsabile del relativo Servizio ha rilasciato il parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 – 1° comma – come modificato dal D.L. 174/2012 e dell'art. 153 – 5° comma – del D.Lgs. n. 267/2000, nonché dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 così come introdotto dal D.L. 174/2012.
5. Con successiva votazione e con il medesimo risultato di quello sopra riportato, la presente deliberazione viene **DICHIARATA** immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

La sottoscritta Belotti Flavia, Responsabile dei servizi contabili, scolastici, culturali e turistici appone il visto di regolarità tecnica ai sensi degli artt. 49 - 1° comma (come modificato dal D.L. 174/2012) e 153 – 5° comma - del D.Lgs. n. 267/2000, nonché dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 come introdotto dal D.L. 174/2012.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
(Belotti Flavia)